

# Corte appello sez. I - L'Aquila, 01/04/2022, n. 491

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati  
Magistrati:

Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.

Dott. Mariangela Fuina Consigliere

Dott. Letizia Cimini Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n.497/2021 R.G.A.C.,  
promossa da

M.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Achille Ronda,

APPELLANTE

Contro

M. F., rappresentati e difesi dall'Avv. Sabatino Di Girolamo;

APPELLATO

per la riforma della sentenza n. 864/2020 del Tribunale di Teramo  
pubblicata in data 4 novembre 2020.

All'udienza tenutasi il 26 ottobre 2021 in trattazione scritta come  
da provvedimento del Presidente di Sezione della Corte d'Appello di  
L'Aquila in data 26 agosto 2021, le parti depositavano note scritte  
e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di  
cui all'art. 190 c.p.c. con ordinanza del 26 ottobre 2021.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 864/2020 pubblicata il 4 novembre 2020 il Tribunale di Teramo decideva sulla domanda presentata da M. F. nei confronti di M.A. con la quale, premesso di avere un credito per prestazioni professionali nei confronti di M. R., la quale aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore, opposizione che era stata rigettata con sentenza del 01 luglio 2014, emessa dopo il decesso della predetta M. (in data ..), e pertanto di avere un credito pro quota nei confronti dell'erede della M. R., M.A., riferiva di aver vanamente notificato al debitore pro quota atto di precetto al fine di ottenere il pagamento del proprio credito.

Con la domanda in esame M. F. impugnava quindi l'atto di destinazione con il quale il convenuto, M.A., mediante atto notarile del 26 novembre 2012, aveva vincolato ex art. 2645 ter c.c. le tre unità immobiliari di cui era proprietario, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia di fatto, dichiarata già esistente al momento dell'atto, con M.A., e degli eventuali figli nati, con particolare riguardo a questi ultimi, "fino alla loro completa e stabile autonomia economica e patrimoniale".

Chiedeva l'attore di primo grado venisse dichiarata la nullità dell'atto di destinazione ex art. 1416 comma 2 c.c. per simulazione assoluta in pregiudizio delle ragioni creditorie oppure la nullità per mancanza di meritevolezza ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. (anche in considerazione della coincidenza tra conferente e beneficiario); in via alternativa chiedeva l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Si costituiva M.A. preliminarmente eccependo l'improcedibilità delle domande in quanto incompatibili e formulate in via alternativa e non subordinata tra loro.

Nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza delle domande.

Svolta istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.

1) La sentenza di primo grado. Con la sentenza impugnata, preliminarmente il primo giudice rigettava l'eccezione di parte convenuta e procedeva alla valutazione di merito della controversia.

Osservava il primo giudicante come fosse documentato che l'atto di destinazione fosse stato posto in essere dopo la morte della creditrice originaria, durante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e come non fosse contestato che il convenuto fosse a conoscenza del suddetto giudizio e quindi della pretesa creditoria esistente anche nei suoi confronti come erede pro quota.

Secondo il principio della ragione più liquida il primo giudice decideva di esaminare per prima la dedotta nullità dell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.

Osservava il Tribunale di primo grado al riguardo come secondo la giurisprudenza maggioritaria l'art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro, così come avvenuto nel caso di specie nel quale l'atto aveva avuto ad oggetto beni di cui il beneficiario convenuto era già proprietario.

Si tratterebbe in caso contrario di norma sugli effetti e non sugli atti, mentre la suddetta norma andava interpretata in senso restrittivo e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica o atipica dotata di autonoma causa.

Ritenendo invece legittima la possibilità di auto destinazione, verrebbe violato il principio di cui all'art. 2740 c.c. della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o anche l'intero suo patrimonio sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.

Osservava comunque il primo giudice che, anche a volere per ipotesi considerare teoricamente possibile il negozio destinatorio puro, secondo una tesi minoritaria, occorrerebbe comunque vagliare con particolare scrutinio la meritevolezza del negozio, giusto il richiamo della norma all'art. 1322 c.c.

Il tutto in quanto, dovendo contemperare gli opposti interessi, l'atto di destinazione per essere valido dovrebbe tendere alla tutela di un interesse prevalente rispetto all'interesse sacrificato dei creditori.

Nel caso di specie, nel quale l'atto di destinazione aveva avuto ad oggetto tre beni immobili costituenti la totalità del patrimonio del convenuto, vincolandoli agli interessi della famiglia di fatto del medesimo ed ai figli nati fino alla loro autonomia economico patrimoniale, veniva ritenuto dal primo giudice non rispettato il criterio di astratta meritevolezza.

In particolare veniva ritenuto irragionevole un vincolo imposto su tutti i beni del proprio patrimonio per esigenze non ben specificate, quali quelle abitative e di vita stabile ed agiata della famiglia, nonché per le esigenze di eventuali figli nati, quindi per esigenze indeterminate e legati ad eventi futuri e solo eventuali, tanto da sembrare lumeggiare anche un intento fraudolento.

In conclusione il primo giudice riteneva che, anche a voler ritenere astrattamente ammissibile l'autoimposizione di un atto di destinazione su un bene già di proprietà del conferente, in ogni caso si trattava di un atto non idoneo a superare il vaglio di meritevolezza di cui all'art. 2645 ter c.p.c.

Veniva dichiarata pertanto la nullità dell'atto di destinazione dedotto in giudizio e condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite.

2) Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello M.A. per i motivi di seguito indicati:

2.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2645 ter c.c. in relazione agli artt. 1418 e 1322 c.c.

Rilevava l'appellante come non potesse ritenersi che l'atto di destinazione in oggetto fosse di autodestinazione, in quanto i beni risultavano destinati ai bisogni della famiglia di fatto e dei figli nati, per cui anche in mancanza di una traslatio e pur rimanendo il bene nel patrimonio del soggetto costituente risultava vincolato all'interesse dei destinatari.

Inoltre risultava erronea il convincimento del primo giudice sulla mancanza di meritevolezza dell'atto in quanto relativo ad esigenze solo future ed ipotetiche, stante l'effettivo avvenuto matrimonio con la M.A. e l'effettiva nascita di un figlio.

Le finalità perseguite erano comunque meritevoli di tutela risultando sufficiente che l'interesse perseguito sia attuativo di interessi fondamentali costituzionalmente protetti, non apparendo legittima alcuna delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di tale tipo.

2.2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2645 ter c.c. in relazione al ritenuto intento fraudolento.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice gli interessi della famiglia di fatto e dei figli nati doveva ritenersi meritevole di tutela e veritiero, tanto da essersi concretizzato con la celebrazione del matrimonio e la nascita di un figlio, come dimostrato dalle testimonianze raccolte.

Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in appello M. F. chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, con vittoria di spese.

3) Motivi della decisione. Preliminarmente deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia ritenuto la nullità dell'atto di destinazione posto in essere da M. F. ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. con due motivazioni: la prima fondata sulla ritenuta nullità di un atto di cui all'art. 2645 ter c.c. di "autodestinazione", nel quale il conferente i beni immobili coincide con il beneficiario degli stessi, ritenendo come per giurisprudenza maggioritaria, una tale possibilità debba escludersi in quanto violerebbe il principio della responsabilità illimitata codificato dall'art. 2740 c.c., consentendo al debitore con un semplice atto di volontà unilaterale di sottrarre i propri beni alla garanzia dei propri creditori.

La seconda motivazione espressa dal primo giudice a fondamento della nullità dell'atto di destinazione in esame è espressa in relazione alla mancanza di meritevolezza dello stesso secondo l'art. 1322 comma 2 c.c., motivazione residuale ed autonoma rispetto alla prima, formulata in via ipotetica nel caso si volesse considerare anche l'orientamento minoritario della giurisprudenza che considera possibile l'atto di autodestinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.

Giova osservare che l'appellante impugna all'evidenza solo la seconda motivazione del primo giudice, in quanto, pur premettendo che l'atto in esame non può definirsi di autodeterminazione in quanto vincola beni alle esigenze della famiglia e dei figli, non impugna la ritenuta nullità dell'atto di destinazione per essere autodeterminato e per esservi coincidenza tra conferente e beneficiario, senza traslatio alcuna dei beni, bensì formula motivi di impugnazione solo sulla parte della sentenza che motiva la nullità dell'atto di destinazione per mancanza di meritevolezza, nascondendo quindi un intento fraudolento.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che " ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (Cass. Sent. n. 3386 del 11 febbraio 2011).

Nel caso di specie l'impugnazione della sentenza solo nella parte in cui ritiene nullo l'atto di destinazione in esame per mancanza di meritevolezza, rende l'appello inammissibile per carenza di interesse, in quanto, anche in caso di accoglimento, l'effetto non sarebbe di caudicazione della sentenza, in quanto la stessa sarebbe ancora sorretta dal primo motivo di ritenuta nullità dell'atto di destinazione predetto per essere atto di "autodestinazione" non ammissibile nel nostro ordinamento.

In ogni caso, anche volendo entrare nel merito del proposto appello, lo stesso si palesa all'evidenza infondato, dovendosi condividere il giudizio di mancanza di meritevolezza dell'atto stesso. In

particolare, considerato il vaglio particolarmente stringente che deve darsi agli atti di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., dovendo bilanciare e valutare gli interessi contrapposti del beneficiario l'atto e dei creditori del conferente sacrificati dal vincolo imposto sui beni del proprio debitore, deve osservarsi come il vincolo imposto dall'appellante su tutti i propri beni immobili appaia irragionevole, stante la mancata specificazione dei motivi per i quali le esigenze familiari avevano necessità per la loro salvaguardia della totalità del patrimonio del conferente e non potevano essere salvaguardate in altro modo; le necessità ed esigenze di vita di figli nati, quale interesse solo eventuale e futuro, non tale da poter superare gli interessi sacrificati dei creditori; la mancata indicazione dei motivi per i quali per la tutela di tali esigenze vi era necessità di vincolare tutti i beni immobili del proprio patrimonio e non solo alcuni di essi.

Pertanto la circostanza secondo cui la famiglia di fatto si sarebbe poi completata con celebrazione di matrimonio e si sarebbe effettivamente verificata la nascita di un figlio, appaiono circostanze irrilevanti ai fini del decidere, dovendosi valutare la meritevolezza dell'atto al momento della stipula dello stesso innanzi al notaio con l'imposizione del vincolo di destinazione.

Risultando assorbita ogni altra doglianza, deve pertanto concludersi per il rigetto dell'appello proposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.

Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M.A., contro la sentenza n.864/2020 del Tribunale di Teramo pubblicata il 4 novembre 2020, nei confronti di M. F., così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Condanna M.A. a rimborsare M. F. delle spese di lite, liquidate in € 6.615,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
- Dichiaro che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 22 marzo 2022 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.

Il Presidente est.

Dott. Barbara Del Bono